Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2026, n. 14-3320
Decreto legislativo n. 101/2020, articoli 98 e 99. Decreto legge n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, articolo 24. Legge regionale n. 5/2010, articolo 3. Espressione del parere regionale sulla revisione del ''Piano Globale di Disattivazione'' dell'impianto di Bosco Marengo (AL), presentata, unitamente all'istanza di autorizzazione all'esecuzione delle operazioni relative

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **201** Adunanza 23 NOVEMBRE 2026

Il giorno 23 del mese di novembre duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente , Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marina CHIARELLI - Marco GABUSI - Federico RIBOLDI

DGR 14-3320/2026/XII

OGGETTO:
Decreto legislativo n. 101/2020, articoli 98 e 99. Decreto legge n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, articolo 24. Legge regionale n. 5/2010, articolo 3. Espressione del parere regionale sulla revisione del “Piano Globale di Disattivazione” dell’impianto di Bosco Marengo (AL), presentata, unitamente all’istanza di autorizzazione all’esecuzione delle operazioni relative alla nuova “Fase II”, da Sogin S.p.A. in data 1° agosto 2025 nell’ambito del procedimento di cui alla nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) prot. n. 119349 del 5 giugno 2026.

A relazione di: Marnati

Premesso che:
il decreto legislativo n. 101/2020, che, in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, detta le norme fondamentali di sicurezza per la protezione dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, in particolare:
- all’articolo 98, stabilisce che l'esecuzione delle operazioni di disattivazione di un impianto nucleare sono autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, la Regione o la Provincia autonoma interessata e l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), su istanza del titolare della licenza;
- all’articolo 99, dettaglia la procedura per il rilascio dell’autorizzazione, prevedendo che:
- le Amministrazioni di cui all'articolo 98 trasmettono all'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza

Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), le proprie eventuali osservazioni, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della documentazione allegata all'istanza di autorizzazione;

- l'Ispettorato, esaminata l'istanza di autorizzazione e la relativa documentazione e tenendo conto delle osservazioni delle Amministrazioni di cui all'articolo 98, predispone una relazione con le proprie valutazioni e con l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare;
- non oltre trenta giorni dal ricevimento della relazione dell'ISIN, le suddette Amministrazioni trasmettono le loro osservazioni finali all'Ispettorato, il quale predispone e trasmette il proprio parere al MASE, che rilascia l'autorizzazione;

l'articolo 24 del decreto legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, detta norme finalizzate ad accelerare le attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari e, al comma 4, in particolare, dispone che:

- per l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 230/1995 (ora articolo 98 del decreto legislativo n. 101/2020), che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione e tali amministrazioni si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico (ora MASE);
- la Regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dai suddetti interventi, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Preso atto che, con la nota prot. n.119349 del 5 giugno 2026, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE):

ha invitato, ai sensi del sopra citato articolo 99, comma 1, anche la Regione Piemonte a trasmettere all'ISIN, entro 60 giorni dalla comunicazione, ai fini della predisposizione e trasmissione della relazione da parte dell'Ispettorato, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 99, le eventuali osservazioni sulla revisione del "Piano Globale di Disattivazione" dell'impianto di Bosco Marengo (AL), presentata, unitamente all'istanza di autorizzazione all'esecuzione delle operazioni relative alla nuova "Fase II", da Sogin S.p.A. in data 1° agosto 2025, ai sensi del citato articolo 98;

ha precisato che la Regione e il Comune sono altresì chiamati ad esprimersi ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012.

Premesso, inoltre, che:

con la deliberazione n. 21-11685 del 9 febbraio 2004, integrata con la deliberazione n. 15-8539 del 7 aprile 2008, la Giunta regionale ha formulato, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 230/1995 (ora articolo 98 decreto legislativo n. 101/2020), le osservazioni regionali sul "Piano Globale di Disattivazione" dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare FN di Bosco Marengo, presentato dalla Sogin S.p.A. il 1° agosto 2003, e ha ritenuto condivisibile l'ipotesi di dare avvio alle operazioni di disattivazione con l'utilizzo di infrastrutture preesistenti in loco per lo stoccaggio provvisorio dei materiali derivanti dall'attività di smantellamento;

il suddetto "Piano globale di disattivazione" era articolato in due fasi:

- la fase I, relativa alle attività di smantellamento e alla gestione dei rifiuti già presenti e di quelli prodotti con le operazioni di smantellamento e l'esercizio del deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi;
- la fase II, con il definitivo conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito Nazionale, il successivo monitoraggio, l'eventuale decontaminazione delle aree per il rilascio incondizionato del sito privo di vincoli di natura radiologica;

con il decreto del 27 novembre 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la Sogin S.p.A. alla fase I della disattivazione, prevedendo altresì a carico della Società la presentazione di un'apposita istanza, entro sei mesi dall'entrata in esercizio del Deposito Nazionale, per la fase II.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

la Sogin S.p.A. ha completato nel dicembre 2021 la fase I del suddetto "Piano globale di disattivazione" del 2003, ad eccezione di alcune attività di smantellamento non eseguibili

nell'ambito del DM 27 novembre 2008, poiché riferite a componenti/strutture o a elementi con contaminazione riscontrata in aree non previste né prevedibili nell'istanza di disattivazione;
la nuova strategia di disattivazione, che viene proposta nel "Piano Globale di Disattivazione" oggetto dell'istanza presentata il 1° agosto 2025, discende dalla necessità di:

- effettuare le suddette attività di rimozione della contaminazione residua in alcuni locali del BLD2 e lo smantellamento di sistemi e sottoservizi nelle aree esterne, che non potevano essere eseguite nell'ambito dell'autorizzazione ministeriale del 2008;
- effettuare la gestione e la messa in sicurezza definitiva delle materie nucleari;
- completare le attività di rimozione dei materiali antropici, costituiti principalmente da fusti metallici con all'interno del materiale di varia natura (coibente, materiale metallico e plastico), rinvenuti nell'agosto 2014 nell'Area di Rispetto;
- consentire, a valle del conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito Nazionale, la restituzione del sito in condizioni di assenza di vincoli radiologici;

la situazione dell'impianto al termine della Fase II corrisponde al raggiungimento del cosiddetto "brown field" ovvero si prevede che:

- tutti gli impianti (sistemi e componenti in uso nel corso del pregresso esercizio dell'Impianto) siano stati smantellati e tutti i rifiuti radioattivi siano condizionati e stoccati nei depositi temporanei B106 e B107 dell'edificio BLD1;
- le materie nucleari, come tali, non siano più presenti sull'impianto;
- tutti i materiali rilasciati a seguito del controllo finale siano stati allontanati dal sito;
- l'area di rispetto sia priva di materiali di origine antropica e priva di vincoli radiologici;
- tutti gli edifici e le strutture del sito, ad eccezione degli edifici di deposito per rifiuti radioattivi (edifici B106 e B107), si trovino nello stato di "potenzialmente rilasciabili" dal punto di vista radiologico e sono stati declassificati;

il Piano 2025 è finalizzato a dimostrare la fattibilità e l'affidabilità delle operazioni proposte per la Fase II e successivamente, nel corso della predisposizione dei Progetti Particolareggiati e dei Piani Operativi, saranno sviluppati progetti specifici, utilizzando dati di input di maggior dettaglio e valutando l'adozione di eventuali nuove tecnologie disponibili a quel momento.
Premesso, altresì, che la legge regionale n. 5/2010 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti", all'articolo 3 "Espressione dei pareri e delle intese di competenza regionale", sancisce che:
- la Giunta regionale esprima i pareri di competenza regionale in merito all'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare, con propria deliberazione, sulla base dell'istruttoria effettuata dalle strutture regionali competenti relativamente agli aspetti industriali, di ricerca e medico-sanitari (comma 2);
- per l'istruttoria finalizzata all'espressione dei pareri, le strutture regionali competenti si avvalgono di ARPA Piemonte, delle Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio e del Tavolo tecnico nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), della medesima legge regionale n. 5/2010 (comma 3).
Richiamata la DGR n. 65-2064 del 17 maggio 2011, che ha approvato le modalità di svolgimento delle attività e la composizione del Tavolo tecnico sulle attività di controllo e sorveglianza ambientale in materia di radiazioni ionizzanti, sulle attività di messa in sicurezza e disattivazione degli impianti del ciclo del nucleare, sull'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sul trasporto di materie radioattive e fissili, denominato "Tavolo tecnico nucleare".
Dato atto che la medesima Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, con riferimento all'istruttoria di cui alla citata istanza, quali espressione del Tavolo tecnico nucleare, ha individuato, ai sensi della suddetta DGR n. 65-2064 del 17 maggio 2011, la Provincia di Alessandria, la prefettura UTG di Alessandria, il Comune di Bosco Marengo ed i Comuni a questo contermini (Alessandria, Basaluzzo, Casal Cermelli, Fresonara, Frugarolo, Novi Ligure, Predosa, Pozzolo Formigaro, Tortona).
Dato inoltre atto che, in relazione alla relativa procedura istruttoria, la Direzione regionale

Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Grandi Rischi Ambientali”, per l’istruttoria della documentazione allegata all’istanza della Sogin S.p.A. del 1° agosto 2025:
ha convocato ad un incontro in modalità telematica, in data 2 luglio 2026, ARPA Piemonte, l’Azienda sanitaria locale (ASL) di Alessandria, la Provincia di Alessandria, la prefettura UTG di Alessandria, il Comune di Bosco Marengo ed i sopra citati Comuni contermini, nel corso del quale i soggetti partecipanti, in esito all’esame della documentazione ed al confronto tecnico, hanno rilevato che, benchè l’istanza contenga tutti gli elementi previsti dall’articolo 98, comma 3 del decreto legislativo n. 101/2020 (piano delle operazioni da eseguire; descrizione dello stato dell'impianto; inventario delle materie radioattive presenti; indicazione dello stato dell'impianto stesso al termine della fase; analisi di sicurezza concernenti le operazioni da eseguire; stato dell'impianto a fine operazioni; indicazione della destinazione dei materiali radioattivi di risulta; stima degli effetti sull'ambiente esterno; programma di radioprotezione anche per l'eventualità di un'emergenza), risulta necessario invitare il proponente Sogin S.p.A. ad un incontro per un confronto su alcuni aspetti ritenuti meritevoli di approfondimenti e chiarimenti;
ha convocato, a tal fine, in data 15 luglio 2026 l’incontro, che si è svolto in modalità telematica e nel corso del quale Sogin S.p.A. ha fornito un primo riscontro alle richieste, successivamente dal medesimo Settore formalizzate con la nota prot. n. 11224 del 27 luglio 2026;
ha convocato un terzo e ultimo incontro istruttorio in modalità telematica in data 21 settembre 2026, nel corso del quale sono state esaminate le integrazioni che Sogin S.p.A., a riscontro delle suddetta richiesta, ha trasmesso con la nota di riscontro del 26 agosto 2026 e sono state ritenute esaustive.
Preso atto che, come da documentazione agli atti del citato Settore, nel corso di tale incontro:
i soggetti presenti hanno convenuto che le attività previste nella fase II del piano, oltre ad essere indispensabili per poter raggiungere lo stato di “brown field”, concorrono a migliorare le condizioni di sicurezza del sito;
il Comune di Bosco Marengo ha richiamato sinteticamente, come di seguito rappresentato, i punti salienti delle sue osservazioni preliminari, trasmesse al MASE ed all’ISIN, e per conoscenza alla Regione Piemonte, con la nota prot. n. AOO.c_b071.04/08/2026.0004156 del 4 agosto 2026; in particolare il Comune:

- rileva l’allungamento dei tempi ipotizzato per completare il decommissionig dell’impianto;
- ritiene che sarebbe utile conoscere le strategie di Sogin S.p.A. per il riutilizzo del sito dopo che verrà rilasciato privo di vincoli radiologici e ciò per le ricadute urbanistiche sul P.R.G.C. di Bosco Marengo;

con riferimento alle osservazioni del Comune di Bosco Marengo, partecipanti hanno reputato che:

- tenuto conto delle incognite che permangono sui tempi di realizzazione del Deposito Nazionale, con il conseguente ritardo del rilascio del sito privo di vincoli radiologici, è necessario prevedere, a carico di Sogin S.p.A., misure di compensazione e riequilibrio ambientale delle passività che continuano a perdurare nell’area, facendo a tal fine riferimento a quanto previsto al riguardo dall’articolo 24 del citato decreto legge n. 1/2012;
- le strategie di Sogin S.p.A. per la valorizzazione del sito ed i progetti per il riutilizzo degli edifici dovranno essere da questa condivisi nell’ambito di specifico “Tavolo tecnico nucleare”, quando le condizioni per il rilascio privo di vincoli radiologici saranno mature, cosicché gli stessi possano essere valutati alla luce della normativa al momento vigente in materia e possano essere inseriti in un contesto di riferimento compiutamente definito, tenuto conto che per le modalità di svolgimento degli incontri e la composizione del Tavolo si potrà fare riferimento a quanto previsto dalla DGR n. 65-2064 del 17 maggio 2011.

Preso atto, inoltre, che, con la nota prot. n. 79435 del 24 settembre 2026, ARPA Piemonte, Dipartimento tematico Rischi Fisici e Tecnologici, ha comunicato, vista la documentazione trasmessa, di non avere osservazioni in merito.
Dato atto che il Settore “Grandi Rischi Ambientali”, in esito all’istruttoria tecnica, condotta secondo quanto disposto all’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 5/2010 e tenuto conto del contributo di ARPA Piemonte, ha ravvisato che sussistano i presupposti per prevedere di esprimere,

per le finalità di cui agli articoli 98 e 99 del decreto legislativo n. 101/2020 e dell'articolo 24 del decreto legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, parere regionale favorevole alla revisione del "Piano Globale di Disattivazione" dell'impianto di Bosco Marengo (AL), presentata, unitamente all'istanza di autorizzazione all'esecuzione delle operazioni relative alla nuova "Fase II", da Sogin S.p.A. in data 1° agosto 2025 (nota MASE prot. n.119349 del 5 giugno 2026), con le seguenti indicazioni:

- tenuto conto delle incognite che permangono sui tempi di realizzazione del Deposito Nazionale, con il conseguente ritardo del rilascio del sito privo di vincoli radiologici, si prevedono, a carico di Sogin S.p.A., misure di compensazione e riequilibrio ambientale delle passività che continuano a perdurare nell'area, facendo a tal fine riferimento a quanto previsto al riguardo dall'articolo 24 del citato decreto legge n. 1/2012;
- le strategie di Sogin S.p.A. per la valorizzazione del sito ed i progetti per il riutilizzo degli edifici devono essere da questa condivisi, quando si verificheranno le condizioni per il rilascio degli stessi privi di vincoli radiologici, nell'ambito di uno specifico "Tavolo tecnico nucleare" da attivarsi nel rispetto della DGR n. 65-2064 del 17 maggio 2011.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di prendere atto dell'esito favorevole dell'istruttoria in premessa riportata e, conseguentemente, di esprimere parere favorevole, per le finalità di cui agli articoli 98 e 99 del decreto legislativo n. 101/2020 e dell'articolo 24 del decreto legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, parere regionale favorevole, relativamente alla revisione del "Piano Globale di Disattivazione" dell'impianto di Bosco Marengo (AL), presentata, unitamente all'istanza di autorizzazione all'esecuzione delle operazioni relative alla nuova "Fase II", da Sogin S.p.A. in data 1° agosto 2025 nell'ambito del procedimento di cui alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) prot. n. 119349 del 5 giugno 2026, con le indicazioni in premessa riportate;

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Grandi rischi ambientali", la trasmissione della presente deliberazione all'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) ed al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per il prosieguo di competenza;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".